

**RELAZIONE**  
**898/2017/I/IDR**

**SESTA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN  
MATERIA AMBIENTALE"**

21 dicembre 2017

## **Premessa**

*L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".*

*In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.*

*Con la presente sesta Relazione, l'Autorità intende rappresentare il quadro aggiornato della situazione, segnalando l'eventuale superamento delle problematiche in precedenza riscontrate, nonché i casi in cui permangono criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.*

## 1. QUADRO GENERALE

L'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *"entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio".*

A partire dal 2015, l'Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali<sup>1</sup>.

Con la presente Relazione si aggiornano le informazioni e i dati illustrati a giugno del 2017, evidenziando i casi in cui permangono criticità e inottemperanze alle disposizioni normative vigenti, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione degli assetti del settore e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell'utente idrico.

In particolare, soffermandosi sulle diverse casistiche locali, si riscontrano ancora difficoltà in merito alla costituzione degli enti di governo dell'ambito che, benché istituiti, non risultano ancora in alcuni casi operativi. I percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito risultano, nella quasi totalità dei casi, perfezionati, essendo, tuttavia, presenti aree territoriali, già precedentemente segnalate, in cui tale processo, pur essendo in corso, non risulta completato.

---

<sup>1</sup> Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall'Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR.

Si confermano, infine, le situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito rilevate in precedenza e, dalla mappatura aggiornata al mese di dicembre 2017, ancora diffuse, seppure in lieve diminuzione, risultano le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito), che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06.

In definitiva, le citate problematiche in materia di perfezionamento, sotto il profilo formale e sostanziale, dei processi di *institutional building*, che saranno trattate nei paragrafi successivi, si riflettono, inevitabilmente, nelle attività demandate a livello locale, nell'ambito del sistema di *governance* multilivello che caratterizza il comparto idrico, con evidenti conseguenze in termini di criticità nella corretta adozione a livello territoriale delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato.

## **2. STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI**

L'art. 147 del decreto legislativo 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal decreto "Sblocca Italia", specifica poi che *"le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)"*<sup>2</sup>.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del

---

<sup>2</sup> Anche l'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)"*, specificando che *"La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"*.

quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al secondo semestre 2017, la diminuzione del numero di ATO da 64 a 63 (per effetto delle sentenza n.173/2017 della Corte costituzionale - di cui si dirà nel seguito - che ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Liguria n.17/2015 che istituiva l'ATO Centro-Ovest 3 - Savona). Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale risultano eterogenee, non permettendo ancora di giungere a modelli uniformi sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, è possibile rilevare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:

- alcune regioni che, dopo aver consolidato in passato una organizzazione con più ATO, sono passate all'aggregazione su scala regionale e altre che avevano adottato tale soluzione fin dall'inizio e l'hanno poi confermata, contribuendo complessivamente all'affermazione del modello regionale quale modello prevalente per l'organizzazione territoriale del servizio; nel dettaglio risultano 12 regioni che hanno previsto un ATO unico (**Tav. 1**), a cui si aggiunge l'ATO interregionale "Lemene"<sup>3</sup>;
- alcune regioni (**Tav. 2**) che hanno, invece, mantenuto l'organizzazione con pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia<sup>4</sup>).

**TAV. 1 –ATO unici regionali e ATO interregionale "Lemene"**

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 2 – Marsicano					
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro					
		ATO 4 – Pescara					
		ATO 5 – Teramo					
		ATO 6 – Chieti					
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	573.694	2	131	9.995

<sup>3</sup> Dall'1 gennaio 2018, la Consulta d'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" è posta in liquidazione. Il subentro dell'AUSIR nei rapporti giuridici attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nei contenziosi che fanno capo alla Consulta d'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" avverrà al termine delle operazioni di liquidazione.

<sup>4</sup>A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, anche nelle precedenti *Relazioni semestrali*, come in tre regioni (Liguria, Veneto, Marche) si sia attuata una ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.959.050	5	409	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli	L.R. n. 15/2015	5.850.850	5	550	13.671
		Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano					
		Ambito distrettuale Sele					
		Ambito distrettuale Caserta					
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	533.282	1	135	4.905
		ATO OCC – Occidentale Pordenone		213.000	1	36	1.784
		ATO ORG – Orientale Goriziano		140.897	1	25	466
		ATO ORT – Orientale Triestino		234.874	1	6	212
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	ATO Interregionale Lemene		L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo 31.07.2006	185.443	3	25	988
Molise	ATO unico regionale		L.R. 4/2017	312.027	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.077.166	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2015	1.658.138	5	377	24.100

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n. 69/2011	3.706.835.	10	276	22.989
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 e 2– Ambito 1 e Ambito 2	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n.27/1999	127.329	1	74	3.261

**TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale**

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	L.R. n. 9/2017	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	L.R. n. 13/2015	3.869.179	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	L.R. n. 5/2014	185.921	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	D.G.R. n. 947/2014	669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone	D.G.R. n. 40/2014	484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		220.620	1	43	753
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.187	1	23	732
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		228.000	2	70	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	115	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.333	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.868	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	139	1.200

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	363.204	1	59	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
	ATO 3 – Marche Centro Macerata		359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese		120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n.7/2012 L.R. n. 13/1997	524.011	2	164	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	180	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	306	6.713
	ATO 4 – Cuneo		592.062	1	250	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		649.824	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		399.933	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012	200.792	1	62	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV – Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P – Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

Le **Tavv. 1 e 2** mostrano come, sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino caratterizzati da forti elementi di eterogeneità. Si registrano, infatti, ATO con oltre quattro milioni di abitanti, segnatamente gli ATO unici della Campania (5.850.850 abitanti), dell'Emilia Romagna (4.451.000 abitanti) e della Puglia (4.077.166 abitanti) e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle cinquantamila unità, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.



Le regioni che più recentemente hanno adottato provvedimenti legislativi in materia di delimitazione degli ATO, risultano essere le seguenti:

- la Sardegna, che con la legge regionale n. 25 dell'11 dicembre 2017, apportando modifiche alla legge regionale n.4/2015 istitutiva dell'ente di governo d'ambito, introduce diverse previsioni in materia, tra l'altro, di *governance* territoriale del settore (riduzione della partecipazione della regione al capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato) e di riconoscimento di gestioni autonome;
- il Lazio, che con la legge regionale n.9 del 14 agosto 2017, recante *"Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"*, ha previsto che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. Ad oggi non risulta che sia stata adottata la delibera di Giunta regionale di individuazione degli ambiti di bacino idrografico ;
- il Friuli Venezia Giulia, che, con la legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificata dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 9, ha previsto, con decorrenza 1 gennaio 2017, un unico ATO coincidente con l'intero territorio regionale, in cui vengono ricompresi (entro il 31 dicembre 2017) anche i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in passato inclusi nell'ATO interregionale "Lemene". Al riguardo, la normativa dispone che, entro il 31 dicembre 2017, *"la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell' Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all' Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto"*. L'intesa tra la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, approvata rispettivamente con la delibera di giunta regionale n. 1565 del 3 ottobre 2017 e con la delibera di giunta regionale n. 1797 del 22 settembre 2017, è stata formalmente sottoscritta in data 30 ottobre 2017 e, in pari data, gli 11 Comuni<sup>5</sup> della Regione Veneto ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" hanno richiesto l'inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell'ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In esecuzione dell'intesa, la Regione Friuli Venezia Giulia provvederà a modificare l'Allegato A della legge regionale 15 aprile 2016, n.

---

<sup>5</sup> I comuni richiedenti risultano essere: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto.

- 5 e s.m.i., prevedendo l'istituzione di un'Assemblea locale interregionale, composta dai citati comuni della Regione Veneto e dai comuni friulani compresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene";
- il Molise, con la legge regionale 22 aprile 2017 n. 4, istitutiva dell'ente di governo dell'ambito EGAM, e la Calabria, con la legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, che hanno confermato una delimitazione dell'ATO coincidente con l'intero territorio regionale.

Nel quadro dell'evoluzione della legislazione regionale è opportuno considerare per completezza la situazione della Regione Liguria. Al riguardo, infatti, come sopra anticipato, viene in rilievo la sentenza 13 luglio 2017, n. 173, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante *"Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)"*. Pertanto, essendo stata caducata la previsione regionale in parola che istituiva l'ATO Centro-Ovest 3 (Savona), come precisato dalla Regione Liguria, con nota del 3 novembre 2017 prot. 350371, trovano "applicazione le disposizione della legge regionale n. 1/2014 e, conseguentemente, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ivi previsti, costituiti dall'ATO Centro-Ovest 1 e dall'ATO Centro-Ovest 2".

### 3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto cd. "Sblocca Italia", prevede che *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131"*, ossia, *"il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario"*.

Come si evince dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell'ambito, come previsto dal menzionato decreto legislativo 152/06.

**TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito – situazioni di conformità alla normativa vigente**

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Piemonte	LR n. 7/12	<i>Conferenze d'ambito</i> , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province</i> , come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: <i>Città Metropolitana di Genova</i> ; - ATO Est: Provincia della Spezia.  La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.	5
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano.</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i> , quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8
Friuli Venezia Giulia	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Consulte d'ambito</i> , attualmente in fase di liquidazione, nelle more della piena operatività dell' <i>Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR)</i> istituita a far data dall' 1 gennaio 2017.	1
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR</i> , cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità idrica toscana – AIT</i> , ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i> , costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità idrica pugliese – AIP</i> , soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Sardegna	L.R. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di governo dell'ambito della Sardegna – EGAS</i> , al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi.	1
Interregionale	L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' di data 31.07.2006; L.R. FVG n.13/2005; L.R. Veneto n. 5/1998. Dal 1 gennaio 2018 la Consulta d'Ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" è posta in liquidazione.		1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per il superamento delle stesse.

**TAV. 4 –Costituzione e operatività degli enti di governo dell'Ambito – situazioni di potenziale criticità**

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 947/2014 D.G.R. n. 40/2014	La recente legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. Alla data di redazione della presente Relazione non risulta che sia stata adottata la delibera di Giunta regionale di individuazione degli ABI.  Attualmente, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla <i>Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province</i> .	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CAMPANIA	L.R. n. 15/2015	<p>Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale (comprendente cinque ambiti distrettuali), l'<b>Ente idrico campano</b> - EIC. La legge prevede che la Giunta regionale, entro quindici giorni, approvi con delibera lo Statuto dell'EIC. Ad oggi, tale Ente non risulta ancora pienamente operativo.</p> <p>Si segnala che tale legge regionale prevede anche che <i>“i poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006 (...) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali”</i>.</p> <p>Alcuni degli organi dell'EIC risultano, al dicembre 2017, ancora in fase di costituzione.</p>	1
ABRUZZO	L.R. 34/2012 L.R. n. 9/2011 L.R. n. 2/1997	<p>La legge regionale n. 9/11 ha delimitato un ambito territoriale unico regionale - denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale e ha costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico ERSI, <b>Ente regionale per il servizio idrico integrato</b>.</p> <p>Si rammenta che, sulla base delle previsioni della citata legge regionale, nelle more della piena operatività dell'ERSI con l'insediamento dei relativi organi, è stato nominato un <b>Commissario unico straordinario</b>, che ha operato <i>“per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso”</i>.</p> <p>Dopo la fase di commissariamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il verbale del Consiglio regionale 9 marzo 2016, n. 58/2, è stato nominato il Presidente dell'ERSI;</li> <li>- con la delibera della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 545, è stato approvato lo statuto dell'ERSI;</li> <li>- con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2016, n. 079, sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'ERSI;</li> <li>- con il verbale dell'ERSI 9 settembre 2016, n. 1, è stato individuato il direttore generale;</li> <li>- con la delibera n. 6 del 24 aprile 2017, il Consiglio direttivo ha nominato il nuovo direttore generale</li> </ul> <p>Allo stato attuale, nelle more della piena operatività dell'ERSI, le <i>ex</i> autorità d'ambito sono state poste in liquidazione con D.P.G.R. n. 55 del 14 settembre 2017 e sono stati nominati i Commissari liquidatori delle medesime.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. 4/2017	<p>Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l'<i>ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i>, denominato <i>EGAM</i>.</p> <p>Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del direttore dell'<i>EGAM</i>, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise, con sentenze nn. 5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "<i>Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)</i>". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'<i>EGAM</i> e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica.</p> <p>Con il decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'<i>EGAM</i>.</p>	1
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	<p>Con il decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'<i>Autorità idrica della Calabria (A.I.C.)</i>. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'<i>AIC</i> risulta in fase di avvio. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che, fino all'effettivo insediamento degli organi dell'<i>AIC</i>, "<i>la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale</i>".</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	<p>La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle autorità d'ambito ai comuni.</p> <p>La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n. 93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI.</p> <p>Ad oggi, le ATI risultano insediate in otto ambiti senza però essere pienamente operative. Conseguentemente non essendosi perfezionato il processo di piena costituzione delle assemblee, le autorità d'ambito territoriale ottimale in liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni.</p> <p>A seguito della sentenza n. 93/2017 della Corte costituzionale, l'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017, ha stabilito il termine di sei mesi per la definizione delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato, precisando ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine considerato, avrebbe comportato l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.</p>	9

#### 4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico*

*dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".*

Le informazioni ad oggi acquisite dall'Autorità confermano che i percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito risultano in via di perfezionamento, pur in considerazione delle procedure di adesione ancora in atto in alcune delle realtà caratterizzate dal riordino organizzativo degli enti di governo dell'ambito.

Alla luce degli approfondimenti compiuti, si riscontrerebbe ancora la presenza di enti locali che non hanno aderito al relativo ente di governo dell'ambito, nelle seguenti regioni:

- Molise, dove, in virtù del riavvio del processo di costituzione dell'ente di governo dell'ambito (EGAM) illustrato nei termini di cui alla precedente **Tav. 4**, dopo la trasmissione da parte della regione ai comuni inadempienti di una diffida ad aderire all'ente di governo, con la delibera della Giunta regionale n. 356 del 2 ottobre 2017, è stato dato avvio alle procedure sostitutive necessarie per l'adesione ad EGAM nei confronti di 28 comuni che non hanno provveduto nei termini di legge, rimettendo al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei relativi atti; alla data di redazione della presente Relazione non risultano ancora essere stati emanati i decreti presidenziali di applicazione dei poteri sostitutivi verso i comuni inadempienti;
- Calabria, regione in cui il 63% degli enti locali (257 su un totale di 409) risulta non aver formalizzato la relativa adesione, facendo registrare una situazione sostanzialmente immutata rispetto a quella illustrata nella precedente Relazione 499/2017/I/IDR.

In linea generale, l'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle peculiari situazioni appena illustrate e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

## **5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il decreto cd. "Sblocca Italia", intervenendo sull'art. 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche (comma 1) che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al*



*gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”.*

Confermando la situazione rappresentata nella precedente Relazione 499/2017/I/IDR, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**. Si rammenta che in tali realtà - sulla base delle informazioni acquisite dall’Autorità nell’ambito delle diverse attività di monitoraggio e di raccolta di dati - risultano operare circa 1.300 entità, trattandosi principalmente di piccole gestioni comunali in economia.

**TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d’ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06**

<b>Regione</b>	<b>ATO</b>
Valle d’Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale <sup>6</sup>
Molise	ATO Unico Regionale <sup>7</sup>
Calabria	ATO Unico Regionale <sup>8</sup>
Sicilia	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato art. 172 del decreto legislativo 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data[del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del decreto cd. “Sblocca Italia”], agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti*

---

<sup>6</sup>Con riferimento all’ambito territoriale ottimale Sarnese-Vesuviano, tuttavia, si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.a. quale gestore unico d’ambito (v. Tav. 7).

<sup>7</sup> L’ente di governo dell’ambito del Molise, diversamente da quanto aveva precedentemente comunicato, ha informato l’Autorità che *“nel secondo semestre del 2018 è previsto l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio idrico integrato sull’intero territorio regionale al gestore unico”*, posticipando di un anno l’adempimento in questione nel cronoprogramma delle attività.

<sup>8</sup> Con il decreto regionale 3 febbraio 2016, n. 552, è stata approvata la *“Relazione programmatica di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Calabria”*. Tale provvedimento è stato richiamato, da ultimo, dal decreto del direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 3830, recante *“Autorità Idrica della Calabria. Proposta tariffa del servizio idrico quadriennio 2016 – 2019”*.

soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” (comma 2);

- “in sede di prima applicazione[nei casi in cui si sia già provveduto all’affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale (...)” (comma 3).

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, “qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”<sup>9</sup>.

Nella successiva **Tav. 6** viene sintetizzato l’assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d’ambito nell’ATO Interregionale “Lemene” e in tre ATO unici regionali(ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle regioni in cui l’affidamento del servizio è avvenuto per *sub*-ambiti, l’esistenza di un gestore unico in ciascuno dei *sub*-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei *sub*-ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell’Emilia Romagna

---

<sup>9</sup>La medesima disposizione (comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede che “sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.”

- (quattro su nove *sub*-ambiti sono affidati al gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro *sub*-ambiti sono serviti dal gestore unico<sup>10</sup>);
- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12<sup>11</sup>), in Friuli Venezia Giulia (6), in Toscana (6), in Sardegna (3) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
  - l'esistenza di soggetti che, al mese di dicembre 2017, gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (25<sup>12</sup>), Basilicata (1<sup>13</sup>), Friuli Venezia Giulia (2<sup>14</sup>), Puglia (18<sup>15</sup>), Sardegna

---

<sup>10</sup>In particolare, con riferimento al sub-ambito di Udine, il 27 dicembre 2016 si è concluso il processo di aggregazione per incorporazione della società Carniacque S.p.a. in CAFC S.p.a. (gestore unico di sub ambito), mentre le gestioni salvaguardate Acquedotto Poiana S.p.a. e CAP Camporosso proseguono nelle gestioni rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2017.

<sup>11</sup> Con riferimento alla specifica richiesta del Comune di Toano, per il quale la gestione del servizio idrico è attualmente svolta dalla società AST - Azienda Servizi Toano Srl, si segnala la deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 90 del 31 ottobre 2017 in cui si dà atto del giudizio positivo in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 152/06 e si precisa che con successiva e separata deliberazione del Consiglio d'ambito, si assumerà la decisione definitiva relativa alla salvaguardia del servizio idrico svolta nel territorio del Comune di Toano ai sensi della norma citata.

<sup>12</sup>Nel secondo semestre del 2017 si è perfezionato il trasferimento al gestore unico di sub ambito per due gestioni comunali: Chieti (a far data dal 1 luglio nei confronti di ACA S.p.a.) e Rocca di Cambio (a far data dal 9 novembre nei confronti di Gran Sasso Acqua S.p.a.).

<sup>13</sup> Trattasi di un comune che non ha provveduto alla cessione delle reti idriche e fognarie. Tale situazione, peraltro oggetto di un contenzioso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prosegue nonostante le sollecitazioni reiterate da parte dell'ente di governo dell'ambito. Il comune, da ultimo, ha richiesto il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/06, senza però, al momento, produrre completamente la documentazione necessaria. Con riferimento alla gestione di acquedotto nella frazione di un altro comune della regione si segnala che sono state completate le operazioni di ricognizione delle infrastrutture e che nei primi mesi del 2018, come precisato da EGRIB, "si procederà all'acquisizione al S.I.I. e contestuale affidamento al Gestore Unico Acquedotto Lucano S.p.a. risolvendo di fatto la forma giuridica di gestione".

<sup>14</sup> Relativamente al *sub*-ambito di Udine, il soggetto competente ha segnalato che, al dicembre 2017, due comuni non hanno ancora provveduto alla cessione gratuita delle opere e degli impianti al gestore CAFC S.p.a. E', invece, intervenuta in data 1 dicembre 2017 una lettera di intenti sottoscritta tra CAFC S.p.a. e il Comune di Forni Avoltri, per la gestione del SII sul pertinente territorio comunale da parte della medesima società con decorrenza dall'1 gennaio 2018. Il soggetto competente ha dichiarato che intende recepirne i contenuti "ribadendo che non sussistono i requisiti per la gestione in proprio del Servizio Idrico Integrato da parte del comune di Forni Avoltri, come si evince anche dalla giurisprudenza intercorsa sul caso".

(29<sup>16</sup>).

Con riferimento ai *sub*-ambiti dell'Emilia Romagna, si ritiene opportuno fornire un aggiornamento, rispetto alla situazione riportata nella Relazione 499/2017/I/IDR, in ordine all'avvio di tre procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato. In particolare, relativamente alle procedure di selezione per le province di Piacenza e Rimini, ATERSIR, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.5433 del 22 novembre 2017, si trova oggi a valutare l'opportunità del ritiro dell'intera procedura bandita e la redazione di nuovi atti di gara basati sulla disciplina del decreto legislativo n. 50/2016, con un conseguente allungamento delle tempistiche inizialmente previste. Con riferimento, invece, al *sub*-ambito di Reggio Emilia, ATERSIR sta procedendo alla redazione degli atti di gara con ultimazione del bando previsto per il mese di gennaio 2018.

Con riferimento, invece, all'ATO Unico della Puglia, appare opportuno ricordare la prossima scadenza dell'affidamento, fissata al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.141, recante "*Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*". Al riguardo, confermate le osservazioni a suo tempo formulate nella Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/idr, si ritiene utile ribadire, in considerazione dell'entità dell'operatore in esame, che gestisce uno dei più grandi schemi acquedottistici, la rilevante priorità di definizione di un assetto gestionale duraturo, tenuto altresì, conto dell'avvicinarsi del termine di cui al citato decreto legislativo n. 141/99 e della tempistica in

---

<sup>15</sup> L'Autorità idrica pugliese (AIP), rispetto alla situazione precedentemente evidenziata nelle informazioni fornite ai fini della stesura della Relazione 499/2017/I/idr, ha precisato che il Comune di Sant'Agata di Puglia ha consegnato al gestore unico, nel corso del 2017, le opere, precedentemente in gestione diretta da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre AIP ha adottato la delibera n. 34 del 28 giugno 2017 con cui ha espresso parere favorevole sull'accertamento dei requisiti previsti ai sensi dell'art 147 comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo, 152/06, in ordine all'istanza del Comune di Biccari. Permane, invece, la situazione dei dodici comuni, in cui le reti risultano ancora in gestione diretta da parte delle amministrazioni comunali, nonché di sei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, ricadenti nei territori montani, le cui reti risultano ancora in gestione diretta da parte delle rispettive amministrazioni comunali ed in relazione alla cui fattispecie il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla luce della deliberazione AIP 28/2016, "ha richiesto un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla legittimità delle gestioni autonome in economia del Servizio Idrico".

<sup>16</sup> L'Ente di governo dell'ambito con la delibera n. 34 del 20 settembre 2017, aveva dichiarato concluso, con esito negativo, per mancanza dei requisiti richiesti il procedimento in ordine al riconoscimento delle gestioni autonome di 29 comuni. A seguito dell'avvio dell'*iter* legislativo di un disegno di legge in materia, poi recentemente perfezionatosi con l'approvazione della citata legge regionale n. 25 dell'11 dicembre 2017, l'EGAS ha, in un primo momento, sospeso il predetto provvedimento per 45 giorni con la delibera n. 40 dell'8 novembre 2017 e, successivamente, revocato il medesimo con la delibera n. 42 del 15 novembre 2017, "riservandosi comunque la riproposizione dell'atto all'esito del provvedimento legislativo della RAS".

materia di procedure di subentro, di cui alla deliberazione di questa Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr.

**TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO Unici regionali con affidamenti assentiti**

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	No		Si	0	25
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			No	2	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale (a decorrere dal 1 gennaio 2017)	ATO CEN – Centrale Udine	No		Si	2	2
		ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2 <sup>17</sup>	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale			No	2	0

<sup>17</sup> Risulta essere stata recentemente perfezionata l'aggregazione di Sistema Ambiente s.r.l., società in house providing dell' ATO OCC – Occidentale Pordenone (limitrofo all'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene") mediante fusione per incorporazione della medesima società in Livenza Tagliamento Acque S.p.a. ai sensi dell'articolo 2501 del Codice Civile.

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
		Triestino					
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	ATO Interregionale Lemene		Si	01/01/2016		0	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		1	18
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	29
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	6	0 <sup>18</sup>
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2			Si	0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** viene sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano e dell'ATO di Mantova);
- una situazione differenziata per le altre regioni, evidenziando la presenza di una pluralità di gestori affidatari d'ambito che, insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista. In particolare, si segnala come in Piemonte sia presente un solo gestore unico d'ambito

<sup>18</sup> Nel secondo semestre del 2017, con riferimento alla gestione comunale di Zeri, l'Autorità idrica toscana ha concluso una specifica istruttoria, accertando la sussistenza dei presupposti indicati nella citata lett. b), comma 2-bis, art. 147 del decreto legislativo 152/06.

(nell'ATO Torinese) con una pluralità di gestioni (seppur qualificate come conformi alla normativa *pro tempore* vigente) operanti negli altri ambiti territoriali ottimali (nel solo ATO di Cuneo si contano 32 gestioni salvaguardate).

Dal quadro rappresentato nella **Tav. 7** emerge altresì:

- l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il decreto cd. "Sblocca Italia" - per l'affidamento del servizio in alcuni ambiti, tra i quali vengono in rilievo l'ATO di Como<sup>19</sup>, l'ATO di Varese<sup>20</sup>, l'ATO di Rieti<sup>21</sup>, gli ATO di Savona<sup>22</sup> e l'ATO di Brescia;

---

<sup>19</sup> L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito Como Acqua S.r.l. (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con la delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito. Si segnala che sono 23 i comuni che allo stato attuale non hanno ancora deliberato l'adesione al Gestore Unico. Inoltre, il soggetto competente ha precisato che, sebbene il progetto di fusione abbia sostanzialmente seguito le attività dello *step plan*, "nell'assemblea dei soci di Como Acqua srl del 15 novembre 2017, non è stato approvato il progetto di fusione volto all'aggregazione delle società operative (SOT) in Como Acqua S.r.l.. La stessa società sta valutando percorsi alternativi, al fine di rispettare la scadenze del periodo transitorio previsto per l'effettiva operatività della gestione unica".

<sup>20</sup> L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in data 29 giugno 2017, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 riguardante l'approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem S.p.a. e conseguentemente la prosecuzione da parte della società nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla medesima, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto. Inoltre, in data 11 luglio 2017 è stato stipulato un Accordo tra la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.a., Agesp S.p.a. e Aspem S.p.a. ai fini del superamento del contenzioso in essere e della gestione dei servizi idrici nella Provincia di Varese. Si segnala, altresì, che in data 24 novembre 2017, è stato siglato dai soggetti in questione un atto di ricognizione con cui sono state positivamente verificate le condizioni sospensive previste dal citato Accordo per il superamento del contenzioso, avviando pertanto le procedure per la formalizzazione processuale di tutte le rinunce ai contenziosi oggetto dell'accordo sottoscritto.

<sup>21</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società Acqua Pubblica Sabina S.p.a.; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società in house per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Ad oggi risultano in corso le

- la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella larga parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito<sup>23</sup>.

---

procedure di ricognizione propedeutiche alla consegna definitiva di alcune gestioni nonché il processo attuativo del conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico. Nel secondo semestre del 2017 sono stati sottoscritti i verbali di consegna definitiva degli impianti relativamente a sette gestioni comunali in favore del gestore unico, che a far data dal 1 gennaio 2018 sarà operativo. Con riferimento, invece, a due gestioni comunali il cui perfezionamento del processo di acquisizione da parte della citata società doveva avvenire entro il 30 giugno 2017, si segnala che il *timing* previsto è stato posticipato, comunque, con conclusione fissata entro il 2018.

<sup>22</sup>Ai fini della gestione del servizio idrico integrato negli originari tre ATO savonesi, con le deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 92, 93 e 94 del 29 dicembre 2015, è stato approvato l'affidamento del servizio per 30 anni, secondo la forma di gestione *in house providing*, rispettivamente, alle società: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.a. (per l'ATO Centro – Ovest 1), Cira S.r.l. (per l'ATO Centro – Ovest 2), Ponente acque S.p.a. (per l'ATO Centro – Ovest 3). Nella medesima data, il Consiglio provinciale ha provveduto ad approvare gli aggiornamenti dei relativi Piani d'Ambito (con deliberazioni nn. 86, 87 e 88), nonché le convenzioni di gestione (con deliberazioni nn. 89, 90 e 91). A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n. 173, la Provincia di Savona quale ente di governo è impegnata "a percorrere con la massima tempestività possibile la predisposizione del piano d'ambito (...) ed il conseguente affidamento del SII nell'(...) ATO Centro Ovest 1, in cui attualmente continuano ad operare nelle more i precedenti Gestori del SII al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio".

<sup>23</sup>Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre, 664/2015/R/idr, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06. Le ulteriori risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nella Relazione che sarà predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, nel mese di giugno 2018.



**TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)**

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti conformi alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	32
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	9	17 <sup>24</sup>
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	57
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	2 <sup>25</sup>
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si	28/01/2016	2	4
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	1
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	6	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	6 <sup>26</sup>

<sup>24</sup> Al 15 settembre 2017 risulta effettuato il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.a. della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Rignano Flaminio.

<sup>25</sup> Con riferimento alla situazione rilevata nella precedente Relazione, il soggetto competente ha evidenziato il perfezionamento, nel secondo semestre del corrente anno, del trasferimento degli impianti per il Comune di Cassino al Gestore Unico d’Ambito. Per quanto riguarda, invece, il Comune di Atina risulta conclusa la fase di ricognizione delle opere e del trasferimento dell’elenco delle utenze; la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere è programmata entro la fine del mese di dicembre 2017, in modo che la gestione (da parte del Gestore Unico d’Ambito) possa divenire operativa a partire dal mese di gennaio 2018.

<sup>26</sup> Con riferimento alla gestione comunale di Aquila di Arroscia, il soggetto competente ha comunicato che “l’Assemblea dei Sindaci con atto n. 2 del 25/05/2017 e il Consiglio Provinciale con atto n. 19 del 28 giugno 2017 (...) hanno espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta (...) di avvalersi della facoltà di gestire in forma autonoma il servizio idrico integrato”.

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti conformi alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	1	26 <sup>27</sup>
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	4	32
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	23
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	0
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	1
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	0
	ATO MN – Mantova	No		5 <sup>28</sup>	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	1	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	1	29
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	8
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0

<sup>27</sup> In esito all'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per proseguire la gestione avviata in data 3 aprile 2017, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 4 del 22 marzo 2017, tenuto conto dei limiti negativi e conformativi del giudicato intervenuto sulle sentenze del TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia n. 242/2014 e n. 5236/2016 del Consiglio di Stato, il soggetto competente ha ritenuto che Cogeide S.p.a. debba essere ammessa alla continuazione delle gestioni in essere. Inoltre, da quanto comunicato dall'Ufficio d'Ambito, risulta che una gestione comunale, nel corso del secondo semestre del 2017, abbia provveduto a trasferire il servizio alla gestione unica.

<sup>28</sup> Il soggetto competente ha comunicato i seguenti sviluppi della situazione gestionale: con Deliberazione n. 20 del 9 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova" ha dato l'avvio al procedimento di nulla osta all'operazione di aggregazione proposta dai gestori esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova (Gruppo TEA S.p.a. e Gruppo SISAM S.p.a.); la Conferenza dei Comuni, con Deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017 ha espresso parere positivo alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito; con Deliberazione del 28 novembre 2017 il Consiglio Provinciale ha preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ed espresso parere favorevole alla proposta avanzata da TEA S.p.a. e SISAM S.p.a.

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti conformi alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		11	2
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	No		32	3
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		4	9 <sup>29</sup>
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0
	ATO 9 – Agrigento	Si	27/11/2007	0	18 <sup>30</sup>
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		4	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	Si	25/5/2009	0 <sup>31</sup>	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		5	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

<sup>29</sup> Il soggetto competente ha comunicato che, anche nel corso del secondo semestre 2017, è proseguita l'attività di "analisi delle singoli posizioni dei Comuni istituendo più tavoli di incontro per concordare le modalità e i tempi del passaggio delle Gestioni in economia residue; tale attività ha permesso di chiudere definitivamente il passaggio di Gestione nei Comuni di Montegioco, S. Sebastiano Curone e Volpeglino e della chiusura del Consorzio Acquedotto Madonna della Rocchetta".

<sup>30</sup> Il Comune di Lampedusa e Linosa, con nota del 22 novembre 2017, "ha richiesto all'ATI di prendere in consegna gli impianti del S.I.I."

<sup>31</sup> A far data dal 1 novembre 2017, l'Azienda Servizi Integrati S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Veritas S.p.a., che allo stato attuale risulta unico gestore operante nell'Ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia.